

REPERTORIO N. 100

fasc. 1.6.1/2/2022

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONVENZIONE EX ARTT. 26 L. N. 488/1999 E 1, COMMA 499, L. N. 208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI: SERVIZIO ENERGIA E DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SU EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI SUDDIVISA IN DUE LOTTI FUNZIONALI (TERRITORIALI). LOTTO 1 - CIG 902502021C

Oggi, 26 ottobre nell'anno 2022 (26/10/2022) alle ore 11,00 (undici) nella sede della Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni n. 13, dotata degli strumenti necessari per il collegamento telematico, avanti a me Roberto Finardi, Segretario Generale e in tale qualità Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città metropolitana di Bologna, e in assenza di testimoni per avervi le parti contraenti, me consenziente e avendone i requisiti di legge, espressamente rinunciato, intervengono anche da remoto, connessi in via telematica, nel presente contratto:

- Dott. Valerio Montalto, nato a Chieri (TO) il 30/03/1969 domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni n.

13 – Bologna, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore generale dell'Ente (C.F./P. IVA 03428581205), in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del quale agisce, in conformità agli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000, 39 dello Statuto, nonché 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 1754/2022 PG 53006 del 31/08/2022;

E

MIECI S.P.A. (d'ora innanzi "Fornitore") in persona del Direttore generale, procuratore generale come da deliberazione del CdA in data 5/10/2020, Ing. Paolo Fusaro, con sede legale in Milano, via G. Malipiero n. 16-18 iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 12374760150, P.I. 12374760150, e ivi domiciliata ai fini del presente atto, quale Mandataria del Raggruppamento temporaneo costituito unitamente ai seguenti operatori economici mandanti:

- CARBOTERMO S.P.A. con sede legale in Via Gallarate n. 126, 20151, Milano, P.IVA 02675090019

- L'OPEROSA S.P.A. con sede legale in via Don Minzoni n. 2, 40057, Granarolo dell'Emilia (Bo), P.IVA. IT04269490266

(il mandato speciale con rappresentanza irrevocabile REP n. 87517 del 17/10/2022, autenticato dal dott. Ezio Ricci, Notaio in Milano, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano DP II il 17/10/2022 al n. 105718 serie IT risulta in atti al fascicolo 1.6.1/2/2022 al P.G. n. 62202/2022).

Io, Segretario Generale rogante, dichiaro di aver accertato l'identità personale e la qualifica di detti comparenti mediante constatazione in collegamento telematico della corrispondenza con i documenti personali esibitimi ed

acquisiti via mail.

PREMESSO CHE

1. la Città metropolitana di Bologna, iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori ex delibera A.n.ac. n. 643 del 22 settembre 2021, come previsto dall' art. 9, comma 2, D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014, ai sensi dell'art.

1, comma 499, L. n. 208/2015 può «*stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3*»;

2. l'Ente ha espletato una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in due Lotti Funzionali per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto la prestazione del “Servizio Energia e di Gestione e Manutenzione degli impianti termici” (ricompreso nella categoria del Facility Management di cui al DPCM 11 luglio 2018). Alla presente Convenzione possono aderire tutte le pubbliche amministrazioni aventi sede nelle province di Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia e Piacenza nonché loro consorzi o associazioni, oltre ad enti pubblici di carattere non economico ad essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per quelli sanitari;

3. la suddetta procedura si è conclusa il 22/08/2022 con la proposta di aggiudicazione dell'appalto al Fornitore suindicato (verbale seduta P.G. n. 51386/2022);

4. con determinazione dirigenziale n. 1754/2022 P.G. n. 53006 del

31/08/2022 sono stati approvati gli esiti di gara ed è stato aggiudicato il servizio; l'aggiudicazione è divenuta efficace in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara (come da riferimento P.G. 58634/2022 del 28/09/2022) documenti tutti conservati agli atti al fascicolo;

5. la comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, è stata inviata agli offerenti in data 31/08/2022 con nota P.G. n. 53019/2022; pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del citato decreto, il termine dilatorio è decorso;

6. il Fornitore di cui in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto 1, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare il servizio in oggetto, eseguendo gli Ordinativi di Fornitura anche Aggiuntivi (d'ora innanzi rispettivamente "OF" e "OAF") emessi dagli Enti Contraenti alle condizioni, modalità e termini così come definiti nella presente Convenzione e nei documenti ivi richiamati;

7. la presente Convenzione costituisce a tutti gli effetti un contratto normativo, che regola preventivamente i rapporti futuri tra il Fornitore e gli Enti che ad essa aderiranno, se e in quanto, tramite l'emissione di OF e OAF, verranno a perfezionarsi singoli contratti, nei quali saranno specificati i servizi e il relativo ammontare, secondo le modalità e i termini descritti nella presente Convenzione e nei documenti richiamati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

8. il presente contratto normativo costituirà parte integrante degli OF/OAF e, pertanto, le Parti si obbligano a dare attuazione alla disciplina ivi prevista, come integrata dai documenti qui espressamente richiamati;

9. l'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, anche a seguito dell'esercizio del diritto di opzione di proroga contrattuale previsto dall'art. 5 del Disciplinare, secondo le modalità e i termini disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, nonché in riferimento ai prezzi di aggiudicazione;

10. il suddetto Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dalla Relazione illustrativa, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e Prestazionale (d'ora innanzi "Capitolato") e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo la disciplina del servizio e l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

11. dalla presente Convenzione e dagli atti in essa espressamente richiamati non derivano obbligazioni in capo al SA nei confronti del Fornitore, considerato che vengono individuati i soggetti legittimati ad aderirvi (mentre il relativo *iter* di adesione è contenuto nel capitolato) nonché le condizioni generali dei contratti conclusi dai singoli Enti con l'emissione dei relativi OF/OAF;

12. la Città metropolitana di Bologna non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività degli Enti contraenti; parimenti, ciascun Ente contraente potrà essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai propri OF/OAF;

13. ai fini della qualificazione per il requisito sub. 8.3.4) del disciplinare di gara – possesso della Certificazione UNI CEI 11352:2014 (Esco) - la mandante L'Operosa S.p.A si avvale dell'Impresa EVOLVE S.P.A. – P.IVA 12718040152, C.F. 01717790982 con sede legale in Milano (MI), 20138, Via

Gianfranco Malipiero 16-18, che mette a disposizione la propria

organizzazione;

14. il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.

50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della

Convenzione e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni

conseguenti all'eventuale inadempimento delle medesime, ha prestato

garanzia definitiva rilasciata in data 30/09/2022 (con appendice del

17/10/2022) dalla ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni

S.p.A. avente n. 1909936 di importo pari ad Euro 2.408.000,00

(duemilioniquattrocentotomila/00), in favore del SA e degli Enti Contraenti;

15. il RTI Fornitore è in possesso delle polizze assicurative P.G.

rispettivamente n. 62593/2022, n. 62597/2022, n. 62598/2022 e n.

64187/2022: UNIPOL SAI appendici n. 85994/65/183281215, n.

85994/65/183296194 e dichiarazione in data 18/10/2022 per MIECI S.p.a.;

GENERALI ITALIA S.P.A. n. 761709733 e dichiarazione in data 17/10/2022

per Carbotermo S.p.a.; UNIPOL SAI n. 2145/60/178401063, dichiarazione in

data 17/10/2022 e appendice in data 24/10/2022 per L'Operosa S.p.A.,

complessivamente di importo pari a € 25.000.000,00 / per anno / per sinistro

e, dunque, superiore al minimo fissato in € 10.000.000,00 / per anno / per

sinistro, a copertura del rischio di responsabilità civile, per lo svolgimento di

tutte le attività dell'appalto a beneficio del Soggetto Aggregatore, degli Enti

contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni

OF e OAF;

16. il Fornitore ha rimborsato la quota di competenza delle spese di

pubblicazione del bando e dell'avviso di esito di gara, come da

documentazione acquisita al P.G. n. 61952 del 14/10/2022;

17. la presente Convenzione viene quindi sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Art. 1 – Premesse e documenti contrattuali

1. Costituiscono parte integrante della presente Convenzione, seppure non materialmente riportati nel testo, e concorrono a determinarne il contenuto:

- le premesse di cui sopra e i documenti ivi richiamati;
- il Disciplinare di gara e il relativo allegato 9;
- il Capitolato Tecnico e Prestazionale e i documenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, P.G. n. 2418/2022;
- l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica e i relativi allegati presentati identificati al PI047273-22 della piattaforma SATER, oltre che - per quanto occorrer possa - i chiarimenti forniti in sede di verifica di congruità.

Si applicano alla presente Convenzione le definizioni contenute nell'art. 1 del Capitolato.

Art 2. - Caratteristiche dell'appalto

1. L'appalto in oggetto, per le caratteristiche delle prestazioni richieste, si configura come appalto di servizi, in linea con le disposizioni normative nazionali e unionali (art. 28 D.Lgs. n. 50/2016; artt. 2 e 3 e considerando 8 della direttiva 2014/24/UE) e con le interpretazioni dell'A.n.ac. (Det. 7/2015), atteso che l'oggetto principale è costituito, sia sotto il profilo funzionale, quanto sotto il profilo economico, dal Servizio Energia, definito dall'art. 1, comma 1, lettera p), del DPR 412/93 e dal D.lgs. 115/2008 Allegato II e di cui all'art. 2, comma 2, del Capitolato.

2.1. Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il Servizio Energia e di Gestione e Manutenzione degli impianti termici, su edifici di proprietà o in uso a qualunque titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio delle Province di Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia e Piacenza, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, legittimati ad aderire alla presente Convenzione, come esplicitato nel dettaglio agli artt. 4 e 5 del Capitolato.

2. Con la presente Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti di tutti gli Enti che aderiranno alla medesima, a fornire i succitati servizi secondo quanto previsto nel Capitolato, nonché nell'Offerta Tecnica ed Economica. Il Servizio è articolato nelle diverse attività di cui all'art. 20 del Capitolato.

3. Tutte le attività sono remunerate attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone di cui all'art. 25 del Capitolato.

4. Il singolo servizio può, pertanto, essere ordinato dall'Amministrazione nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (art. 7, comma 4, del Capitolato).

Art. 3 - Valore stimato della Convenzione

1. L'importo stimato della presente Convenzione, per l'intera durata, è pari a Euro 60.000.000,00, comprensivo dei costi della manodopera, ma al netto degli oneri per la sicurezza, stimati in complessivi Euro 200.000,00 e dell'I.V.A.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dagli Enti Contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, anche a seguito dell'esercizio da parte del SA dell'opzione di proroga di cui al successivo art.

4.2, comma 1, I.V.A. esclusa.

3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo gli Enti Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli OF/OAF emessi, salvo quanto stabilito per il citato ordinativo "Minimo".

4. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della Convenzione.

Art. 4. Durata della Convenzione, opzioni e durata dei contratti attuativi

4.1. Durata della Convenzione

1. La durata della Convenzione, intesa come il periodo entro il quale gli Enti Contraenti possono emettere OF, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore, è pari a 36 (trentasei) mesi dalla data della presente sottoscrizione, fatto salvo l'esercizio del diritto di opzione di seguito descritto.

4.2. Opzioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016

1. Qualora allo spirare del termine di 36 (trentasei) mesi il massimale non sia esaurito, il SA ha la facoltà di prorogare la durata della Convenzione fino al suo esaurimento e, comunque, per un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

2. Qualora il massimale residuo sia pari al 5%, essendo stato il 95% già consumato, e per tre mesi consecutivi a far tempo dalla data del verificarsi di tale evento non siano stati emessi OF, il SA ha la facoltà di recedere dalla Convenzione.

3. Restano in capo agli Enti Contraenti, qualora ne ricorrano i presupposti, le

modifiche in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106, commi 1,

lett. b), c), d), e), 2 e 12, come previsto dall'art. 5 del Disciplinare.

4. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alla stessa qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto.

5. La presente Convenzione tuttavia rimane valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OF/OAF dalla data della sua stipulazione e per tutta la durata dei medesimi.

4.3 - Durata dei contratti Attuativi

1. I singoli OF stipulati dagli Enti Contraenti hanno durata pari a 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla data della loro emissione, anche in caso di intervenuta scadenza della Convenzione.

2. Dalla data di sottoscrizione dell'OF, e non oltre la data di scadenza del medesimo, gli Enti contraenti hanno facoltà di emettere OAF il cui termine di scadenza coincide quello dell'OF di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi.

3. Resta, altresì, espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di un singolo OF/OAF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

Art. 5 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. L'erogazione dei servizi oggetto degli OF/OAF è regolata dal diritto italiano. In particolare:

a) dalle clausole della presente Convenzione, dal Disciplinare, dal Capitolato, dai loro allegati e dagli atti ivi richiamati, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta

Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici, nonché dalle norme del diritto dell'Unione Europea;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore.

2. In caso di difformità interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarranno le disposizioni del primo.

Art. 6 - Esecuzione dei servizi in convenzione

1. I servizi in convenzione devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel Capitolato, come eventualmente migliorato in Offerta Tecnica, cui integralmente si rimanda.

2. Resta inteso che il servizio e, in generale, le prestazioni contrattuali oggetto dell'appalto dovranno essere conformi a tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o speciale, purché inerenti alla relativa categoria merceologica; in particolare, dovranno essere conformi a quelle di carattere tecnico e di sicurezza, anche sopravvenute alla stipula degli OF/OAF, nonché alle specifiche caratteristiche minime del Capitolato e relativi allegati.

Art. 7 - Soggetti legittimati ad aderire alla Convenzione

1. Sono legittimati ad aderire alla presente Convenzione le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, gli Enti non sanitari, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573, L. n. 244/07 e

i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, L. n. 289/2002, aventi sede nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza secondo le modalità previste all'art. 4 del Capitolato.

Art. 8 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della Convenzione e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, il Fornitore ha prestato la citata garanzia definitiva in favore del SA e degli Enti Contraenti.

2. La garanzia opera nei confronti del SA a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione e, nei confronti degli Enti Contraenti, a far data dalla emissione degli OF/OAF rispettivamente per tutta la durata dei medesimi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esse nascenti.

3. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal SA, pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli OF/OAF.

4. La garanzia è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, e dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del SA.

5. Ai fini dello svincolo progressivo, è ammessa altresì la possibilità che le dichiarazioni di conformità relative a ciascun OF, di cui al citato art. 102 del

D.Lgs. n. 50/2016, così come rilasciate dagli Enti Contraenti, siano inviate al SA dal Fornitore.

Art. 9 – Intimazione ad Adempiere e Risoluzione

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la diffida di cui all'art. 1454 c.c. deve essere fatta tramite PEC.

Art. 10 – Clausole risolutive espresse

1. Ferma restando la facoltà di cui all'art. 11 della presente Convenzione, il SA e/o gli Enti Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo OF/OAF ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) accertamento del venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

c) nei casi di cui ai seguenti articoli del Capitolato: art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 15 (Brevetti industriali e diritti d'autore), art. 25 (Modalità di Remunerazione, Fatturazione e Pagamenti), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), art. 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

d) nonché nei casi di cui ai seguenti articoli della Convenzione: art. 8 (Garanzia definitiva), art. 12 (Subappalto), art. 13 (Riservatezza);

e) in caso di violazione del Patto di Integrità dell'Ente e del Codice di

Comportamento;

f) in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza;

g) in tutte le altre diverse ipotesi previste dal Capitolato e dalla presente

Convenzione.

2. Il SA e/o gli Enti Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono

risolvere la Convenzione e il singolo OF/OAF senza bisogno di assegnare

alcun termine per l'adempimento nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n.

50/2016 e per i relativi effetti, previa dichiarazione da comunicarsi al

Fornitore tramite PEC.

3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli

contratti attuativi a partire dal suo verificarsi. In tal caso, il Fornitore si

impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità

del servizio in favore degli Enti Contraenti.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i, il SA

e/o l'Ente Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata

rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte

percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i risolto/i; ove

l'escussione non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente

importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC: in ogni caso, resta fermo

il diritto al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Art. 11 - Recesso

1. Gli Enti Contraenti e/o il SA, per quanto di proprio interesse, hanno diritto

di recedere unilateralmente da ciascun singolo OF/OAF e/o dalla

Convenzione, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del

D.Lgs. n. 50/2016.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Ente Contraente, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, lo stesso potrà unilateralmente recedere in tutto o in parte dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

3. Qualora il SA receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi OF/OAF e i singoli Enti Contraenti potranno a propria volta recedere dai rispettivi contratti, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, fatto salvo quanto previsto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

4. Il SA può, altresì, esercitare il diritto di recesso nel caso previsto al precedente art. 4.2, comma 2.

Art. 12 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle opere, prestazioni e servizi che rientrano nelle seguenti categorie:

- opere edili, opere elettriche, opere termoidrauliche, opere meccaniche, opere specialistiche in generale;

- servizi di conduzione e manutenzione impianti termici e di condizionamento.

2. Il subappalto è ammesso alle condizioni, ai limiti e nel rispetto degli obblighi individuati dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come declinati all'art. 10 del Disciplinare, previa autorizzazione dell'Ente Contraente, cui il Fornitore dovrà presentare apposita richiesta.

Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti degli

Enti Contraenti dei danni che dovessero derivare ai predetti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività; sono altresì responsabili in solido nei confronti degli Enti Contraenti in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e b) del Codice.

In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne gli Enti Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento GDPR n. 2016/679.

Art. 13 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e dei singoli OF/OAF; l'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e dei singoli OF/OAF, ma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SA nonché gli Enti

Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la Convenzione ed i singoli OF/OAF, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 193/2006 e dal GDPR n. 679/2016.

Art. 14 - Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in sua esecuzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal GDPR n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara che la ha preceduta, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento medesimo.

2. In ogni caso gli Enti Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OF/OAF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al SA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli OF/OAF.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi del predetto regolamento.

4. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati trattamenti di dati personali di cui il SA risulta titolare al Fornitore, questi è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del citato GDPR 679/2016.

Art. 15 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma pubblico-amministrativa sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a registrazione con imposta in misura fissa ai sensi del DPR n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette a IVA. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari, nonché le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che fanno carico agli Enti Contraenti per legge. In particolare l'imposta di bollo e quella di registro relative al presente contratto sono state versate come da come da documentazione acquisita al PG n. 61952 del 14/10/2022.

Art. 16 - Responsabile del Servizio referente della Convenzione

1. Con la stipula della presente convenzione il Fornitore individua nell'ing. Paolo Fusaro, supportato da dott. Davide Postiglione per le attività di convenzionamento, il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentarlo ad ogni effetto.

Art. 17 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e gli Enti contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Art. 18 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme; qualunque modifica alla presente non può aver luogo che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli OF/OAF non comporta

invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Art. 19 - Clausole vessatorie

1. Il sottoscritto ing. Paolo Fusaro, quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere nello specifico considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

2. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

- del Capitolato: art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 14 (Penali), art. 18 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), art. 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti);

- della Convenzione: art. 10 (Clausole risolutive espresse), art. 11 (Recesso), art. 15 (Oneri fiscali e spese contrattuali), art. 17 (Foro competente).=====

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città metropolitana di Bologna, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 18 pagine intere e 16 righe della n. 19 a video.

Io sottoscritto, Segretario Generale della Città metropolitana, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città metropolitana di Bologna, letto, mediante l'uso e il controllo mio

personale degli strumenti informatici (esclusi i documenti parte integrante del presente atto, avendone le parti presa conoscenza), alle parti contraenti collegate da remoto mediante video conferenza che lo riconoscono conforme alla loro volontà. Il testo del contratto redatto in PDF viene trasmesso telematicamente per la sottoscrizione che avviene sotto la mia vigilanza e alla mia presenza con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. n. 82/2005.

Città metropolitana: Il Direttore generale, Dott. Valerio Montalto

Fornitore: Direttore generale, procuratore generale, Ing. Paolo Fusaro

Il Segretario Generale: Dott. Roberto Finardi

Imposta di bollo e registro assolve con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 245,00.

Documento firmato digitalmente